

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DA CANONI **(art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)**

(Deliberazione n. 2015/279 del 21.12.98, n. 1643/218 del 22.12.99, n. 6/18 del 5.2.2001, n. 67 del 23.12.2013, n. 33 dell' 11.7.2016, modificata da deliberazione n. 50 del 14.12.2020)

INDICE

Titolo I – Principi generali

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Disciplina delle singole entrate

Art. 3 - Rapporti con i contribuenti

Titolo II - Gestione delle entrate e riscossione volontaria

Art. 4 - Forme di gestione delle entrate derivanti da versamenti volontari

Art. 5 - Soggetti responsabili delle entrate

Art. 6 - Versamento tardivo ravvedimento operoso

Art. 7 - Importi minimi non dovuti

Art. 8 - Rimborsi e Compensazioni

Art. 9 - Rateazioni

Art. 10 - Interessi

TITOLO III - Verifiche e controlli

Art. 11 - Attività di verifica e controllo

Art. 12 - Poteri ispettivi

TITOLO IV- Disposizioni in materia di accertamento

Art. 13- Avviso accertamento

Art. 14 - Accertamento con adesione

Art. 15 - Sanzioni – Principi generali

Art. 16 - Notificazione degli atti

TITOLO V - Attività di riscossione coattiva e recupero crediti

Art. 17 - Riscossione coattiva

Art. 18 - Recupero crediti da procedure concorsuali

TITOLO VI - Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Art. 19 – Interpello

Art. 20 – Autotutela

Art. 21 - Reclamo - Mediazione tributaria

Art. 22 - Contenzioso

TITOLO VII - Disposizioni finali

Art. 23 – Direttore delle Risorse Finanziarie

Art. 24 - Norme di rinvio e finali

TITOLO I **Principi generali**

Art 1 **Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le entrate comunali tributarie e le entrate derivanti da canoni di pertinenza della Direzione Risorse Finanziarie, ad esclusione dei trasferimenti erariali e da Enti Territoriali, in conformità ai principi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, della Legge 27 luglio 2000 n. 212 e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e nell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano ogni altra disposizione di legge vigente in materia e le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate siano esse a carattere tributario o meno, tenuto conto del regolamento di contabilità.
3. Le disposizioni del regolamento sono volte a dettare principi generali e a specificare procedure e competenze degli uffici nonché le forme di gestione delle entrate di cui al precedente comma 1 al fine di ridurre gli adempimenti e prevenire l'insorgenza di controversie, incentivando forme di collaborazione con i contribuenti nell'ottica di una mirata equità fiscale.
4. Nel presente regolamento con il termine di "entrate" si intendono esclusivamente quelle indicate al precedente comma 1. Con il termine "funzionario responsabile dell'entrata" si intende il Dirigente del servizio preposto alle voci d'entrata.

Art. 2 **Disciplina delle singole entrate**

1. Fermi restando i criteri generali di gestione delle entrate tributarie e non tributarie, dettati dal presente Regolamento, ciascuna entrata viene ulteriormente disciplinata da apposito Regolamento che tiene conto degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata medesima in osservanza dei principi posti dall'art. 2 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Statuto dei diritti del contribuente.
2. Le aliquote e le tariffe dei tributi, approvate con delibera nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, sono determinate entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuna di esse e in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui sopra, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.
3. Le ipotesi di agevolazione, riduzione ed esenzione sono previste nei Regolamenti delle singole entrate, o comunque successivamente deliberate dal Consiglio, vengono stabilite in conformità alla legge vigente con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge non abbia carattere cogente.

Art. 3 **Rapporti con i contribuenti**

1. I rapporti con i contribuenti devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Gli uffici competenti si impegnano a garantire ai contribuenti un servizio informativo puntuale e tempestivo attraverso uno sportello di front-office ed utilizzando il sito istituzionale del Comune, nonché attraverso altri canali divulgativi, dove saranno fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate, all'organizzazione degli uffici e ai procedimenti che sovrintendono alla gestione delle entrate medesime.
3. In base alle disposizioni contenute nella Legge 7 agosto 1990 n. 241, nei rapporti con il contribuente il Comune non può richiedere la presentazione di documentazione qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione precedente o di altra Pubblica Amministrazione e produca gli estremi per il loro reperimento. Tuttavia, qualora esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti della posizione fiscale del contribuente, l'Amministrazione può invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un congruo termine che tenga conto della durata complessiva della procedura e degli atti da porre in essere che incidano sulla posizione del contribuente medesimo.

TITOLO II
Gestione delle entrate e riscossione volontaria

Art. 4
Forme di gestione delle entrate derivanti da versamenti volontari

1. Il Comune gestisce la riscossione dei versamenti volontari relativi alle entrate, di norma, in forma diretta.
2. La scelta di una eventuale diversa forma di gestione, deliberata dal Consiglio Comunale tra quelle previste dal D.Lgs. 446/1997 e in conformità a quanto disposto dal Titolo V del D.Lgs. 267/2000, deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia, senza creare oneri aggiuntivi per i cittadini.

Art. 5
Soggetti responsabili delle entrate

1. I funzionari responsabili delle entrate sono individuati ai sensi delle norme vigenti per ciascuna voce di entrata e designati secondo le norme vigenti.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili alla riscossione delle entrate, comprese le attività di indirizzo, di controllo e di verifica delle procedure, nonché l'attività di accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.
3. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 446/97, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 6
Versamento tardivo e ravvedimento operoso

1. Il contribuente, in caso di tardivo o insufficiente versamento dell'entrata, può sanare la violazione eseguendo spontaneamente il pagamento dell'importo dovuto della sanzione in misura ridotta e degli interessi moratori, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui viene effettivamente eseguito, secondo quanto previsto per le entrate tributarie dall'art 13 della L. 472/97 (e successive modifiche) e, per il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e il Canone Installazione Mezzi Pubblicitari, ciascuno dal proprio specifico Regolamento.
2. La regolarizzazione tardiva mediante ravvedimento operoso si applica alle violazioni che non sono ancora state interessate da atti accertativi, diffide, ingiunzioni o da atti di riscossione coattiva, come stabilito dalla legge e dai Regolamenti di ciascuna entrata.
3. Il contribuente deve comunicare all'ufficio competente per l'entrata l'applicazione del ravvedimento operoso.

Art. 7
Importi minimi non dovuti

1. L'importo minimo per il pagamento dei tributi o dei canoni a titolo ordinario è disciplinato da ciascun Regolamento d'entrata; lo stesso vale per il rimborso eventualmente dovuto dall'Amministrazione. Il pagamento derivante da provvedimenti accertativi, diffide, ingiunzioni, non è richiesto qualora le somme siano inferiori o uguali a € 30,00. Se l'importo da versare supera detti limiti minimi, il pagamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dovuto.
2. Gli importi a titolo di recupero evasione, oggetto di atti impositivi, si intendono comprensivi o costituiti solo da sanzioni, penalità, indennità, interessi, canone e indennizzo. Relativamente ai pagamenti derivanti da tributi locali dovuti su base annua, il limite di cui al comma precedente non è applicabile qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti un singolo tributo.
3. La presente disposizione non si applica in relazione ad importi oggetto di riscossione coattiva per i quali si rimanda a quanto previsto dallo specifico Regolamento in materia.

Art. 8
Rimborsi e Compensazioni

1. E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti, senza applicazione di interessi, nell'ambito di ciascuna singola entrata comunale disciplinata nel presente Regolamento, anche in riferimento a diversi anni

d'imposizione, purché autorizzata dal funzionario responsabile dell'entrata, nei modi e limiti indicati nei singoli regolamenti di entrata e comunque secondo le seguenti disposizioni:

- il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento dell'indebitato ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. La richiesta di rimborso, a prova di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione;
- entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, i soggetti responsabili dell'istruttoria del relativo procedimento esaminano la medesima e notificano il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso uffici esterni al Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti entro i termini necessari per la definizione del procedimento, l'istanza sarà archiviata;
- il funzionario responsabile dell'entrata non procederà al rimborso di somme dovute in presenza di posizioni debitorie a carico del contribuente nei confronti del Comune oggetto di riscossione coattiva, ovvero in caso di morosità relativamente ad una delle entrate oggetto del presente Regolamento. Il funzionario responsabile dell'entrata non darà luogo, in ogni caso, al rimborso di somme complessivamente inferiori o uguali ad € 12,00.

Art. 9 **Rateazioni**

1. A decorrere dal 01/01/2021, la rateizzazione degli importi richiesti con atti di accertamento esecutivo per le entrate aventi natura tributaria, e con atti equivalenti in base a quanto previsto dalla dall'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019 per la riscossione delle entrate derivanti da canoni aventi natura patrimoniale disciplinati dal presente regolamento, è disciplinata dall'articolo 6 del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate. Le rateizzazioni concesse in base al previgente articolo 9 del presente regolamento e pendenti alla data di entrata in vigore della presente modifica, seguono la disciplina vigente al momento della concessione.

Art. 10 **Interessi**

1. Gli interessi da applicare per la riscossione ed il rimborso dei tributi locali e dei canoni di pertinenza della Direzione Risorse Finanziarie sono pari al tasso di interesse previsto per legge. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui il credito è divenuto esigibile in base alle specifiche norme di legge e regolamentari.
2. Nessuna rateazione può essere concessa senza applicazione degli interessi anche in fase di riscossione coattiva.

TITOLO III **Verifiche e controlli**

Art. 11 **Attività di verifica e controllo**

1. Il funzionario responsabile dell'entrata provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/90, con esclusione delle disposizioni contenute nel Capo III, così come previsto dall'art. 13, comma 2, della legge medesima.
3. Il funzionario responsabile dell'entrata, nei casi di incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti, nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata.
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente, ovvero nelle forme associate previste dal D.Lgs. 267/2000, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/97.

Art. 12
Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri anche ispettivi, previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il personale della Direzione Risorse Finanziarie o il personale del soggetto esterno di cui al comma 4 del precedente art. 12, specificatamente incaricato in conformità alla vigente normativa, è titolare della potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti amministrativi e tecnici, richiedendo anche l'esibizione delle autorizzazioni e/o di ricevute di versamenti.

TITOLO IV
Disposizioni in materia di accertamento

Art. 13
Attività di accertamento e rettifica

1 L'attività di accertamento e rettifica delle entrate è svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme e nei regolamenti che disciplinano ciascuna di esse. Deve essere notificato al contribuente apposito atto motivato nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono le ragioni della pretesa, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento. Deve inoltre essere indicato l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto, deve contenere l'indicazione del responsabile di procedimento, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; deve indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile dell'entrata.

2 Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 14
Accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è disciplinato da apposito Regolamento comunale in materia, al quale si rinvia, e si applica alle entrate tributarie sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, in quanto compatibili.

Art. 15
Sanzioni - Principi generali

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di recidiva, prevista dall'art. 7, comma 3, del D.Lgs 472/97, la sanzione viene aumentata del 30%.
3. Per le violazioni in materia di canoni si applicano le disposizioni di legge e le norme regolamentari in materia.
4. Non sono irrogate sanzioni né applicate penalità o richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione.

Art. 16
Notificazione degli atti

1. La consegna degli avvisi e degli atti impositivi in genere, che per legge devono essere notificati al contribuente entro il termine di decadenza, può essere effettuata, oltre che a mezzo del messo comunale, anche direttamente dall'ufficio con l'invio a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o per PEC ove prevista dalla normativa vigente, oppure osservando le disposizioni di cui all'art. 14 della Legge 20 dicembre 1982 n. 890 .
2. La notificazione degli avvisi e degli atti di cui al comma precedente può essere eseguita, anche mediante consegna diretta al contribuente interessato, presso i locali della Direzione Risorse Finanziarie, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

TITOLO V
Attività di riscossione coattiva e recupero crediti

Art. 17
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è disciplinata dal vigente Regolamento Riscossione Coattiva, al quale si rinvia, ed è effettuata tramite ingiunzione fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 18
Recupero crediti da procedure concorsuali

1. In caso in cui il contribuente sia soggetto a procedure concorsuali il recupero del credito è effettuato a mezzo insinuazione del Direttore o del funzionario responsabile di ciascuna entrata.
2. L'ufficio contenzioso segue tutto l'iter della procedura concorsuale, ivi compresa la redazione dell'insinuazione, sulla base degli atti accertativi trasmessi dal responsabile di ciascuna entrata, ed i successivi adempimenti in corso di procedura, in collaborazione con il funzionario responsabile dell'entrata.
3. Non si procede ad insinuazione nella procedura concorsuale per crediti inferiori ad € 30,00.

TITOLO VI
Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Art. 19
Interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello previsto dall'art 11 della L. 212/2000 può essere esercitato dai soggetti legittimati, individuati dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 156/2015.
2. L'interpello deve essere presentato per iscritto alla Direzione Risorse Finanziarie del Comune, nei tempi indicati dall'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 156/2015, tramite istanza contenente gli elementi indicati dall'art. 3 del D.Lgs. 156/2015 e concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
3. Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle casistiche di cui all'art. 5 del D.Lgs.156/2015.
4. Il Comune, effettuata l'istruttoria ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.156/2015, fornisce risposta scritta e motivata entro i termini specificatamente previsti dall'art.11 della L.212/2000 per ciascuna tipologia di interpello. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine previsto, si intende che l'Amministrazione concordi con la interpretazione o con il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il termine previsto.
5. La risposta del Comune è vincolante con esclusivo riferimento al richiedente e alla questione oggetto dell'istanza di interpello. La risposta del Comune non è impugnabile, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs.156/2015. Qualsiasi atto, anche di contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo.
6. Nel caso in cui l'istanza di interpello, formulata da un numero elevato di contribuenti, concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione può rispondere collettivamente con atto del Dirigente del Servizio, inviato per posta elettronica ordinaria, diffuso a mezzo stampa e sito istituzionale, oppure pubblicato all'Albo Pretorio.

Art. 20
Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del responsabile dell'entrata può in qualsiasi momento, d'ufficio o ad istanza di parte, revocare o annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta e nei casi previsti dalla normativa vigente

2. In pendenza di giudizio il funzionario responsabile dell'entrata, prima di attivarsi per l'annullamento o revoca di un provvedimento, deve procedere all'analisi dei seguenti fattori:
 - a. grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b. valore della lite;
 - c. costi amministrativi connessi alla difesa del Comune.
3. Non si procede alla revoca o annullamento nel caso in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di ordine formale (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità ecc.)
4. L'eventuale istanza di autotutela deve essere presentata alla Direzione Risorse Finanziarie e deve contenere i dati identificativi del contribuente o del legale rappresentante e l'indicazione del domicilio di riferimento e l'indirizzo PEC se in possesso.
5. Il provvedimento di revoca o annullamento, così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente, devono essere comunicati all'interessato. Se è pendente un ricorso, l'atto di annullamento deve essere trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Art. 21

Reclamo-Mediazione tributaria

1. Alle controversie relative alle entrate tributarie comunali di valore non superiore ad € 20.000,00 (riferibili al solo tributo o canone) si applica l'istituto del reclamo – mediazione ai sensi dell'art 17/bis del D.Lgs. 546/1992 così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015.
2. Il ricorso avverso un atto di accertamento o di diniego di rimborso di valore inferiore ai suddetti € 20.000,00, produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa.
3. La procedura di reclamo-mediazione deve essere conclusa entro il termine di 90 giorni durante i quali il ricorso non è procedibile e sono altresì sospesi la riscossione e il pagamento delle somme dovute.
4. L'ufficio responsabile del contenzioso e del supporto giuridico della Direzione Risorse Finanziarie, istruisce il procedimento di reclamo di cui al comma precedente, previa relazione del funzionario responsabile dell'entrata ed instaura un eventuale contraddittorio con il contribuente.
5. Il procedimento di reclamo si conclude con provvedimento di accoglimento o rigetto sottoscritto dal Direttore delle Risorse Finanziarie in qualità di mediatore e si perfeziona con il versamento, entro venti giorni, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale.
6. Decorso infruttuosamente il termine suddetto di 90 giorni per la conclusione della procedura di reclamo-mediazione, il reclamo vale come ricorso e inizia a decorrere il termine di 30 giorni per l'eventuale costituzione in giudizio del contribuente previsto dal D.Lgs. 546/1992.

Art. 22

Contenzioso

1. In materia di entrate, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D.Lgs 546/92, nell'ambito della delega conferitagli dal Sindaco ai sensi dello Statuto del Comune di Firenze, in merito all'abilitazione ad agire, resistere e rappresentare l'Ente in giudizio, il funzionario responsabile dell'entrata, dispone la resistenza in giudizio o promuove azioni legali a tutela della amministrazione. E' altresì incaricato della definizione di procedure stragiudiziali di composizione dei contenziosi. Della partecipazione alle udienze può incaricare idoneo personale direttivo della Direzione Risorse Finanziarie.
2. L'Ente può, altresì, svolgere l'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni tramite altri soggetti individuati nelle forme di legge.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 23

Direttore delle Risorse Finanziarie

1. Al Direttore delle Risorse Finanziarie compete ogni attività di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei funzionari responsabili delle entrate, li sostituisce secondo le modalità vigenti in caso di assenza ed è titolare di potere sostitutivo in caso di loro inerzia con le modalità e nei termini di cui al Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 24
Norme di rinvio e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge se ed in quanto compatibili con le entrate comunali.
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'1.1.2021.